

**REGOLAMENTO DEL
FONDO PENSIONI A PRESTAZIONE DEFINITA
DEL GRUPPO BANCO POPOLARE**

CAPO I: PARTE GENERALE

TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPO

Articolo 1 – Definizioni

Nel presente Regolamento i seguenti termini hanno i significati rispettivamente indicati:

“Accordi Sindacali”: gli accordi sindacali richiamati nell’Articolo 2 del presente Regolamento;

“Statuti e Regolamenti”: gli statuti e i regolamenti richiamati nell’Articolo 2 del presente Regolamento;

“Banca”: fino al 30 giugno 2007 la Banca Popolare Italiana già Banca Popolare di Lodi. Dal 1 luglio 2007 la Banca si identifica, a seguito dell’integrazione nel Gruppo Banco Popolare, con l’Azienda nata dallo scorporo della nuova Banca Popolare di Lodi Spa.

A seguito della fusione per incorporazione del 30 giugno 2011 della Banca Popolare di Lodi già Banca Popolare Italiana nel Banco Popolare Società Cooperativa, dal 1 luglio 2011 la Banca si identifica con il Banco Popolare;

“Decreto”: il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 e successive modificazioni e integrazioni;

“Fondo pensioni”: il fondo pensioni a prestazione definita istituito come Fondo Interno costituente posta contabile indicata nel passivo del bilancio della Banca, denominato “Fondo pensioni a prestazione definita del Gruppo Banco Popolare”;

“Gruppo”: il gruppo al quale la Banca appartiene come definito ai sensi del combinato disposto degli articoli 59 e 60 del D.Lgs. n. 385/1993 e delle disposizioni regolamentari ivi richiamate. Specificamente dopo il 30 giugno 2007 tale gruppo si identifica con il ‘Gruppo Banco Popolare’;

“Personale”: il personale individuato dall’Articolo 10 del presente Regolamento.

Articolo 2 – Premesse

1. La Banca, con Accordo Sindacale del 6 ottobre 2000, ha proceduto alla trasformazione della forma di previdenza complementare già esistente presso la Banca in data anteriore al 15 novembre 1992 attraverso la modifica del “Regolamento del trattamento di previdenza aggiuntivo per il Personale approvato nella seduta consiliare del 17 giugno 1992” a seguito della nuova normativa emanata in materia di previdenza complementare anche al fine di consentire l’adesione al Personale della Banca assunto in data successiva al 27 aprile 1993, costituendo una Sezione c.d. a contribuzione definita operante con il sistema della capitalizzazione individuale ai sensi del Decreto. Con Accordo sindacale del 27 giugno 2007, ha proceduto agli adeguamenti previsti ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 secondo i criteri, le modalità e i tempi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentita la Covip.

Con Accordi Sindacali del 22 dicembre 2015 e 28 settembre 2016, e successiva delibera del 4 ottobre 2016 del Consiglio di Amministrazione della Banca, è stata definita la concentrazione delle sezioni a contribuzione definita dei Fondi di previdenza presenti nel Gruppo in una unica Forma di Previdenza; con Accordi Sindacali del 22 dicembre 2015 e 22 novembre 2016 le Parti Istitutive hanno inoltre

stabilito di concentrare in un unico Fondo Pensioni a prestazione definita tutte le omologhe sezioni dei Fondi del Gruppo garantite dal Banco Popolare.

Pertanto, con decorrenza 1 aprile 2017:

- quanto alle posizioni previdenziali individuali a *contribuzione definita*, di cui all'accordo del 28 settembre 2016, viene attuato il loro trasferimento collettivo dalla sezione a contribuzione definita di questo Fondo (già Fondo Pensioni del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi) al Fondo pensioni del Personale del Gruppo Banco Popolare;
- le posizioni individuali a *prestazione definita*, di cui agli accordi del 22 dicembre 2015 e 22 novembre 2016, vengono concentrate presso il Fondo (già Fondo Pensioni del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi).

2. Quanto sopra produce i seguenti effetti:

- a) Relativamente alle forme previdenziali a prestazione definita fuse dal 1 gennaio 2012 per incorporazione in forza degli accordi del 10 marzo 2011 e del 7 luglio 2011, ovvero:

Regolamento della Cassa Interna Aziendale per l'integrazione delle pensioni INPS a favore del Personale della Banca approvato nella seduta consiliare del 18.4.1961, Nuovo Trattamento integrativo delle pensioni INPS per il Personale della Banca approvato nella seduta consiliare del 12.12.1973, Fondo di previdenza aziendale complementare delle prestazioni Inps della ex Cassa di Risparmio di Imola; Fondo aggiuntivo di previdenza per il personale della ex Banca Industriale Gallaratese; Fondo di previdenza per gli ex dipendenti del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure; Fondo di quiescenza del personale della Banca Popolare di Cremona,

nei confronti dei rispettivi partecipanti restano ferme le specifiche normative, tempo per tempo loro applicabili dei rispettivi regolamenti di cui all'art. 10.

- b) Relativamente alle sezioni/forme a prestazione definita presenti nel Gruppo Banco Popolare confluite nel Fondo in forza degli accordi del 22 dicembre 2015 e 22 novembre 2016, ovvero:

sezione a prestazione definita del Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno; sezione a prestazione definita del Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco; sezione a Prestazione definita del Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare; Fondo di previdenza aziendale del personale del Gruppo Banca Popolare Italiana di provenienza dall'ICCRI – BFE Spa; Fondo di previdenza integrativa Gruppo Banca Italease

continuano a esplicare la loro efficacia, limitatamente al personale individuato dagli stessi, le specifiche normative, tempo per tempo loro applicabili dei rispettivi statuti e regolamenti di cui all'art. 10.

Articolo 3 – Denominazione

1. Il Fondo pensioni, già “Fondo pensione per il personale dipendente della Banca Popolare di Lodi” è denominato “*Fondo Pensioni a prestazione definita del Gruppo Banco Popolare*”.

Articolo 4 - Forma giuridica – Fonti istitutive e Accordi di riferimento

Il Fondo è un fondo pensione interno preesistente bancario, frutto di concentrazione di forme preesistenti a prestazione definita del Gruppo, retto dalle norme del presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca e trasmesso all'Autorità di Vigilanza, in conformità alla legge e in particolare al

D.Lgs. 252/2005 e agli Accordi Sindacali tempo per tempo stipulati e in particolare all'Accordo in data 6 ottobre 2000, all'Accordo in data 27 giugno 2007, 10 marzo e 7 luglio 2011, 22 dicembre 2015 e all'Accordo 22 novembre 2016.

Articolo 5 - Scopo

Il Fondo pensioni ha lo scopo esclusivo di erogare ai partecipanti trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio e non ha scopo di lucro.

Articolo 6 -Durata

La durata del Fondo pensioni é illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dalla legge e le ipotesi di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 7 – Sede

La sede del Fondo é fissata presso la sede legale della Banca.

TITOLO 2 - ORGANIZZAZIONE

Articolo 8 – Principio Generale

La Banca provvede, nell'interesse dei partecipanti, alla gestione amministrativa delle prestazioni pensionistiche secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, ferma la responsabilità del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Articolo 9 - Responsabile del Fondo

La Banca nomina il Responsabile del Fondo accertando che sia in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità e che non sussistano incompatibilità, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente ed ha il potere di sostituire e revocare il Responsabile quando vengano meno i requisiti stessi ovvero emerga incompatibilità, o per altri motivi validi individuati dal Consiglio stesso.

L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile anche tacitamente per la medesima durata per non più di due volte.

Il Responsabile svolge l'attività di competenza in modo autonomo e indipendente e risponde direttamente al Consiglio del proprio operato ed è sua competenza:

- verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse dei partecipanti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Regolamento;
- inviare alla Autorità di Vigilanza dati e notizie secondo le previsioni della normativa pro-tempore vigente e ogni altra comunicazione necessaria e interloquire con la medesima Autorità;
- vigilare sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare i partecipanti.

CAPO II: DESTINATARI, FINANZIAMENTO, PRESTAZIONI

TITOLO 1 - PARTECIPANTI

Articolo 10 - Destinatari e requisiti di partecipazione

1. Risulta partecipante al Fondo il Personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato dalla Banca ed in servizio alla data del 27 aprile 1993 e già partecipante al Fondo Pensione in data anteriore a quella dell'Accordo Sindacale 6 ottobre 2000 che abbia optato per il mantenimento della propria posizione

individuale in regime di prestazione definita e al quale si applica il trattamento di cui al citato accordo 6 ottobre 2000, integrato e modificato con accordo del 27 giugno 2007.

2. Oltre ai destinatari di cui al comma 1 del presente articolo, risulta partecipante al Fondo il personale in quiescenza destinatario delle forme di previdenza di cui al Regolamento 1992 ed inoltre:

a) in forza degli accordi del 10 marzo 2011 e del 7 luglio 2011:

- il personale in quiescenza destinatario delle forme di previdenza di cui al Regolamento della Cassa Interna Aziendale per l'integrazione delle pensioni INPS a favore del Personale della Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi approvato nella seduta consiliare del 18.4.1961;
- il personale in quiescenza destinatario delle forme di previdenza di cui al "Nuovo Trattamento integrativo delle pensioni INPS per il Personale della Banca Mutua Popolare Agricola di Lodi" approvato nella seduta consiliare del 12.12.1973;
- il personale in quiescenza destinatario delle forme di previdenza di cui al "Regolamento del fondo di integrazione delle prestazioni dell'INPS per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e superstiti" approvato nella seduta consiliare della Cassa di Risparmio di Imola del 29 dicembre 1954 e successive modifiche ed integrazioni;
- il personale in quiescenza destinatario delle forme di previdenza di cui al Regolamento della Cassa di Previdenza dei lavoratori del Banco Chiavari e della Riviera Ligure di cui all'accordo sottoscritto dal Banco stesso e le OO.SS. in data 11 dicembre 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- il personale in quiescenza o con prestazione differita che abbia mantenuto la propria posizione presso il "Fondo Aggiuntivo di Previdenza per il Personale della Banca Industriale Gallaratese" di cui all'Accordo del 25 febbraio 1986 e successive modifiche ed integrazioni;
- il personale in quiescenza presso il Fondo di quiescenza del personale della Banca Popolare di Cremona;

b) in forza dell'accordo del 22 novembre 2016:

- il personale in quiescenza o con prestazione differita della sezione a prestazione definita del Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno;
- il personale in quiescenza di cui alla sezione a prestazione definita del Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco;
- il personale in quiescenza di cui alla sezione a Prestazione definita del Fondo Pensioni per il personale del Gruppo Banco Popolare;
- il personale in quiescenza del Fondo di previdenza aziendale del personale del Gruppo Banca Popolare Italiana di provenienza dall'ICCRI – BFE Spa;
- il personale in quiescenza o con prestazione differita nonché quello in servizio del Fondo di previdenza integrativa Gruppo Banca Italease.

Per tutti i trattamenti sopra citati continuano ad esplicitare la loro efficacia, limitatamente al personale individuato dagli stessi, le specifiche normative, tempo per tempo loro applicabili dei rispettivi regolamenti, che si intendono allegate al presente Regolamento.

TITOLO 2 - FINANZIAMENTO

Articolo 11 – Finanziamento delle prestazioni

Il finanziamento delle prestazioni previste dal presente è a totale carico della Banca.

A far tempo dal 1° gennaio 2007, considerato il D.Lgs. 252/2005 che prevede la possibilità di destinazione del TFR maturando alla previdenza complementare, ai partecipanti è consentito conferire, espressamente o tacitamente, il trattamento di fine rapporto maturando alla sezione di riferimento, individuata sulle base degli accordi in essere presso la Banca, del Fondo Pensioni del Gruppo Banco Popolare a contribuzione definita. Rimane escluso in ogni caso a favore degli interessati il contributo a carico della Banca previsto per gli aderenti a contribuzione definita dagli accordi sindacali pro-tempore in vigore, ferma restando la facoltà della ulteriore contribuzione personale prevista dall'articolo 8, 10° comma, del Decreto Legislativo n. 252/2005.

TITOLO 3 – PRESTAZIONI

Articolo 12 - Prestazioni pensionistiche

Si fa riferimento ai pertinenti articoli degli statuti/regolamenti/accordi previgenti richiamati all'art. 10.

Articolo 13 – Erogazione delle rendite

Si fa riferimento ai pertinenti articoli degli statuti/regolamenti/accordi previgenti richiamati all'art. 10.

TITOLO 4 - NORME FINALI

Articolo 14 - Modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dalla Banca e, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sottoposte all'approvazione della Autorità di Vigilanza.

2. Il presente Regolamento dovrà essere adeguato a seguito di variazioni della legge e della normativa secondaria di attuazione, nonché di richieste da parte della Autorità di Vigilanza. Tali modifiche formeranno oggetto di apposita informativa alle organizzazioni sindacali nonché ai partecipanti, non appena possibile.

3. Le modifiche al presente Regolamento verranno rese note ai partecipanti secondo le modalità previste dalla Autorità di Vigilanza.

4. I trattamenti relativi ai partecipanti c.d. a prestazione definita, sono riferiti alle disposizioni contrattuali e/o di leggi vigenti in materia di trattamento di fine rapporto o di quiescenza alla data dei rispettivi Statuti/Regolamenti/Accordi.

Qualora mutassero le condizioni di cui al precedente comma o altri trattamenti di pensione venissero stabiliti per legge, o da regolamenti, contratti collettivi, accordi sindacali, o comunque istituiti per qualsiasi altra ragione, il presente Regolamento potrà essere revisionato ai sensi del presente articolo.

Articolo 15 - Scioglimento del Fondo Pensioni

1. Lo scioglimento del Fondo Pensioni può avvenire per scioglimento della Banca, per sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi fissati, ovvero in seguito a specifico accordo tra la Banca e le organizzazioni sindacali.

2. Lo scioglimento del Fondo Pensioni e le relative modalità di liquidazione del patrimonio sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge e del presente Regolamento.

Articolo 16 – Foro competente

Tutte le controversie che potessero insorgere tra i partecipanti ed il Fondo Pensioni sono riservate alla competenza del Foro del luogo ove é posta la sede del Fondo in applicazione dell'art. 7.

Articolo 17 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di fondi pensione ed alle relative disposizioni regolamentari in materia, nonché alla normativa del codice civile.

* * *

APPENDICE: RIFERIMENTI REGOLAMENTARI

Si richiamano di seguito i riferimenti regolamentari applicati dal 1 aprile 2017 - sulla base della regolamentazione in vigore presso il Fondo originario di provenienza al 31 marzo 2017 - ai destinatari dei trattamenti a prestazione definita, senza soluzione di continuità :

- Statuto del Fondo Pensioni del personale dipendente della Banca Popolare di Lodi art 4, art 6 lettera b), art. 15 e relativi allegati , art. 17, art. 18, art. 19 e art. 20;
- Statuto del Fondo Pensioni per il personale dipendente del Gruppo Banco Popolare, art. 38;
- Statuto del Fondo Pensioni per il personale della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno, art. 5, art. 6, 6 bis e 6 ter e relativi allegati;
- Statuto del Fondo Pensioni per il personale del Credito Bergamasco, art. 4, comma 1 lettera a), art. 41 e 42;
- Fondo di previdenza aziendale del personale del Gruppo Banca Popolare Italiana di provenienza dall'ICCRI – BFE Spa, art. 4 comma 1 e relativo accordo del 19/4/1994;
- Fondo Pensione complementare per il personale del Gruppo Bancario Banca per il Leasing Italease, art. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.